



Sistema Nazionale di Valutazione



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale
per la TOSCANA
Domenico Petruzzo

Via Mannelli, 113
50136 FIRENZE

Oggetto: composizione del Comitato per la valutazione (comma 127, legge 13 luglio 2015, n. 107)

Con riferimento alle comunicazioni intercorse con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in merito alla composizione del Comitato per la valutazione dei docenti e, in particolare, a un Istituto scolastico in cui il Comitato si trova composto da due soli membri (dirigente e componente esterno nominato dall'USR), in quanto vi è *“il rifiuto del Collegio dei docenti di procedere alla scelta dei componenti del Comitato di valutazione e data l'assenza dei rappresentanti dei genitori eletti e/o scelti ... in seno al Consiglio di Istituto”*; considerata la necessità del Direttore generale di dare indicazioni operative e avvalorate dalla normativa vigente; considerata la complessità della situazione e la mancanza di norme specifiche di riferimento; si è ritenuto opportuno sentire l'Ufficio legislativo, al fine di formulare una risposta puntuale e documentata.

In sintesi, con riferimento alla documentazione pervenuta dall'Ufficio legislativo, nel momento in cui sia il Collegio dei docenti sia il Consiglio d'istituto non abbiano provveduto a designare i propri rappresentanti e risultino quindi presenti unicamente il dirigente scolastico e il rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, occorre distinguere la fase di costituzione dell'organo collegiale dalla fase relativa al suo funzionamento, in quanto pur restando impregiudicata la natura di collegio non perfetto del Comitato di valutazione, è necessario che nella fase di costituzione un collegio sia composto da almeno tre persone.

L' art. 37, comma 1 del Testo Unico d.lgs. n.207/1994, infatti, specifica che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, nel presupposto che almeno una componente tra Collegio dei docenti, Consiglio

d'istituto (docenti, genitori e studenti) abbia espresso la propria rappresentanza e questa sia funzionale alla valida costituzione del collegio, che **non può essere composto da un numero inferiore a tre soggetti**. Ciò in quanto, in presenza di due soli componenti, in caso di disaccordo non sarebbe garantita la collegialità dell'organo, trasformato di fatto da organo collegiale in organo monocratico. In caso di inerzia o rifiuto da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto quindi, e in assenza di una specifica previsione normativa nell'ambito della legge 107/2015, con riferimento alla individuazione di regole cui fare riferimento per sbloccare la costituzione dell'organo, si applica la disciplina contenuta nell'art. 4 comma 2 del decreto legge 16 maggio 1994 n.293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (*“Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”*). L'applicazione della disciplina contenuta nel citato decreto legge, è consentita anche dalla sua portata generale, essendo applicabile agli *“organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”*. In conclusione quindi, i componenti del Comitato di valutazione, la cui scelta la legge 107 del 2015 pone in capo al Collegio dei docenti e al Consiglio d'istituto, qualora tali organi risultino inadempienti e si rifiutino di indicare i propri rappresentanti, saranno individuati dai Presidenti dei rispettivi organi collegiali.

Il Direttore generale
Carmela Palumbo
